

(N. 3022)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 marzo 1953 (V. Stampato N. 2849)

d'iniziativa dei Deputati COLITTO, TESAURO e SALERNO

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 3 APRILE 1953

Provvidenze a favore degli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Per gli ufficiali inferiori già in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli articoli 5 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7 maggio 1948, n. 810, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dalle lettere b) dei predetti articoli è considerato utile per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dagli articoli 4 dei citati decreti legislativi.

Analogamente, per i sottufficiali già in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dalle lettere b) dei

numeri 2) dei predetti articoli è considerato utile ai fini del raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dai numeri 1) degli stessi articoli.

Art. 2.

Gli ufficiali inferiori dispensati dal servizio che raggiungono, per effetto dell'articolo precedente, i limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dagli articoli 4 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7 maggio 1948, n. 810, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ausiliaria e hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto cessazione dal servizio permanente effettivo:

a) al trattamento economico previsto per gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva per età in base alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

b) ad un assegno mensile che, aggiunto al predetto trattamento, lo faccia corrispondere per un periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età del grado con cui lasciarono il servizio permanente effettivo ai quattro quinti di quello inerente a tale grado a titolo di stipendio, indennità militare e indennità di carovita. A tal fine si applicano i limiti di età vigenti per i vari gradi e ruoli alla data in cui gli ufficiali cessarono dal servizio permanente effettivo, salvo per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, per i quali si applicano i limiti di età vigenti alla predetta data per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Art. 3.

I sottufficiali dispensati dal servizio che raggiungono, per effetto dell'articolo 1, i limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dai numeri 1 degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di riposo e hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio:

a) alla pensione considerando come se avessero compiuto 20 anni di servizio effettivo;

b) ad un assegno mensile che, aggiunto al predetto trattamento, lo faccia corrispondere fino al 58° anno di età per gli aiutanti di battaglia, marescialli o capi, o per un periodo di 14 anni, ma comunque non oltre il 58° anno di età, per i sergenti maggiori e secondi capi, al trattamento inerente al grado rivestito dai sottufficiali all'atto della cessazione dal servizio a titolo di stipendio o paga, indennità militare e indennità di carovita.

Art. 4.

Agli effetti della determinazione degli assegni mensili previsti dalle lettere b) degli articoli 2 e 3 lo stipendio e la paga si considerano

nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'indennità militare e l'indennità di carovita si tiene conto delle variazioni dei nuclei familiari e per la seconda anche delle variazioni dipendenti dal costo della vita.

Delle variazioni dei nuclei familiari si tiene conto, per l'indennità militare, anche agli effetti della determinazione dell'assegno mensile spettante agli altri personali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 maggio 1951, n. 404.

Art. 5.

I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sul trattamento di pensione di cui alle lettere a) dei precedenti articoli 2 e 3 va recuperata l'indennità una volta tanto in luogo di pensione percepita dagli interessati all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 6.

Al maggior onere annuo di lire 362.000.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1953-54, rispettivamente per lire 55.000.000 e per lire 307.000.000, mediante una corrispondente aliquota degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario suddetto, corrispondenti ai capitoli n. 138 e n. 229 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.